

Codice A1601A

D.D. 19 dicembre 2017, n. 554

DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/2009, art. 43 e s.m.i., l.r. 2/2009 art.28 bis Valutazione inerente l'individuazione delle piazzole di decollo ed atterraggio per attività di eliski in Alta Ossola, all'interno dei siti ZSC IT1140004 "Alta Val Formazza", ZSC/ZPS IT1140016 "Alpi Veglia e Devero - Monte Giove" e nella ZPS IT1140021 "Val Formazza" nel Comune di Formazza (VCO) - proponente Unione Montana Alta Ossola.

IL DIRIGENTE

Premesso che

L'art 28 bis della l.r. 26 gennaio 2009, n° 2 *“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna”*, entrato in vigore in data 1 giugno 2017, reca disposizioni circa l' *“Attività di volo in zone di montagna”*, nell'ambito della quale l'eliski rappresenta una delle fattispecie disciplinate dalla norma. Nell'articolato il legislatore ha individuato l'Unione Montana, e solo in assenza di questa, il Comune, quale soggetto deputato all'esercizio della funzione di area vasta relativa all'individuazione di piazzole di atterraggio e decollo di aeromobili a motore, in considerazione del fatto che l'attività di volo interessa potenzialmente più territori comunali.

L'individuazione di cui sopra, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art 28 bis, è da eseguirsi nel rispetto della *“normativa vigente”* e quindi anche delle procedure di Valutazione d'Incidenza (art. 43 l.r.19/2009), di seguito denominata V.I., con l'effetto che le deroghe da rilasciarsi ai sensi del comma 2 potranno così essere concesse avendo ottemperato alla lettera b) del medesimo comma; è indubitabile infatti che l'individuazione e la valutazione cumulativa delle piazzole relative al territorio dell'Unione Montana interessata rappresenta una semplificazione ed uno snellimento procedurale e temporale.

La valutazione dell'intero sistema di piazzole permette inoltre, nel pieno rispetto dei principi comunitari in materia di Rete Natura 2000 (Direttiva Habitat e Direttiva Uccelli) e della relativa normativa di recepimento, di verificare congiuntamente l'incidenza complessiva (*effetto cumulativo*) della previsione delle piazzole stesse e delle attività di volo così generate; a tal proposito si sottolinea infatti che la procedura valutativa in argomento avrà come oggetto anche l'individuazione delle piazzole non direttamente ricadenti all'interno della Rete Natura 2000, in ossequio al concetto della c.d. *“incidenza indiretta”*.

Rammentato che, a fronte dei divieti di cui al comma 5 del citato art. 28 bis relativi alla fattispecie dell'eliski, all'istanza in oggetto, risultano applicabili i disposti di cui al comma 9 dell'art.28 bis stesso e vista l'imminenza della stagione invernale e le necessità prospettate dal Comune di Formazza, con nota prot. 26272 del 06/11/2017 l'Unione Montana in oggetto ha provveduto ad inviare la deliberazione n. 86 del 26/10/2017 con la quale, approvava lo stralcio delle piazzole dedicate all'attività di eliski e nel contempo riconosceva formalmente ed esplicitamente, facendoli propri, i contenuti della Valutazione d'Incidenza per l'individuazione delle piazzole e lo svolgimento dell'attività di eliski da parte della Scuola di Sci di Formazza.

Nella Relazione d'Incidenza, prodotta dalla Scuola di Sci di Formazza, sono state individuate e cartografate 27 piazzole per l'attività di eliski sul territorio comunale di Formazza di cui 3 di decollo, 17 di atterraggio per la discesa e 7 di atterraggio per il recupero degli sciatori. Le piazzole proposte si trovano all'interno del ZSC IT1140004 *“Alta Val Formazza”* e nella ZPS IT1140021

“Val Formazza” e alcune anche all’interno del ZSC/ZPS IT1140016 “Alpi Veglia e Devero – Monte Giove” che ricomprende il territorio del Parco Naturale dell’Alpe Veglia e Devero.

In merito alle piazzole di decollo, nella Relazione d’Incidenza vengono individuate 3 piazzole:

1. Riale
2. Frua
3. Ponte

La piazzola n. 2 “Frua” viene indicata come preferenziale e le altre due vengono individuate solo con funzione di riserva. Tuttavia, già con determinazione n. 13 del 24/01/2014 essendo le piazzole n. 1 “Riale” e n. 2 “Frua” prossime ad home-range accertati di aquila reale (*Aquila crysaetos*) il Settore Biodiversità ed Aree Naturali aveva provveduto a dare limitazioni temporali sul loro utilizzo. Nel corso del triennio 2014/2017 è stata inoltre accertata la presenza di un nido di aquila reale nell’area omogenea C, tant’è che, negli ultimi due anni, con determinazioni n. 597 del 30/12/2015 e n. 447 del 24/11/2016 l’attività di eliski all’interno dell’area omogenea C è stata interdetta.

Si ritiene quindi superflua l’individuazione della piazzola n. 1 “Riale”, mentre si ritiene accettabile l’utilizzo delle piazzole n. 2 “Frua” e n. 3 “Ponte” limitatamente ai periodi che verranno indicati nelle prescrizioni.

In base alla localizzazione delle piazzole di atterraggio e recupero e delle aree di discesa sono inoltre state individuate delle aree omogenee e dei corridoi, identificati con lettere, all’interno dei quali è possibile effettuare attività di eliski. L’utilizzo di tali aree è collegato quindi all’utilizzo delle singole piazzole.

Ad ogni area omogenea/corridoio sono collegate le seguenti piazzole di atterraggio e recupero:

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n.3 0
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 35, n. 36, n. 37, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46
- B1 – Corridoio passo del Nefelgiù – piazzola n. 33
- B2 – Corridoio Vannino – piazzola n. 21
- C – Area Bruni Morasco – piazzola n. 20
- D1 – Area Frua – piazzola n. 31
- D2 – Area sotto Frua – piazzola n. 32
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

In relazione alle piazzole di atterraggio, vengono individuate 17 piazzole di atterraggio per la discesa degli sciatori (5-6-7-8-11-20-21-30-31-32-33-41-42-43-44-45-46) e 7 piazzole per il loro recupero (34-35-36-37-38-39-40).

Nel corso del triennio 2014/2017 di attività e monitoraggio annuale relative all’attività di eliski, sono state raccolte numerose informazioni in merito all’utilizzo delle piazzole ed alla distribuzione degli areali dell’avifauna tutelati dai siti Rete Natura 2000 succitati, nei pressi dei quali le piazzole insistono, e pertanto sono state date via via limitazioni da parte del Settore Biodiversità ed Aree Naturali. In particolare, come sopra menzionato, l’attività di eliski all’interno dell’area omogenea C “Area Bruni Morasco” è stata interdetta per la presenza accertata di un nido di aquila reale e pertanto la piazzola n. 20 non è più stata utilizzata. Ulteriori limitazioni sono poi state prescritte per le aree omogenee B1 “Corridoio passo del Nefelgiù” e B2 “Corridoio Vannino”,

e per le relative piazzole annesse (n. 21, n. 33 e n. 37), vista l'elevata idoneità ambientale per la specie pernice bianca (*Lagopus mutus*); ed alle aree omogenee D1" Area Frua "e D2 "Area sotto Frua" (piazzole annesse n. 31, n. 32) vista l'elevata idoneità ambientale per la specie gallo forcello (*Tetrao tetrix*) e pernice bianca.

In relazione invece all'utilizzo delle piazzole limitrofe al Parco dell'Alpe Veglia Devero nell'area omogenea A "Area Sabbioni" e B "Corridoio Pian dei Camosci "(n. 5, n. 43, n. 44, n. 45) esse, per poter essere utilizzate devono trovarsi ad una distanza di almeno 150 m dal confine della succitata area protetta decorrente lungo tutta la cresta, al fine di limitare e contenere il disturbo acustico ai confini del Parco stesso.

Si ritiene che, vista la loro vicinanza con l'area Parco, l'utilizzo di tali piazzole debba essere ridotto in termini di numero di atterraggi consentiti.

Pertanto, per le motivazioni sopra espresse si ritiene di non assentire all'identificazione ed all'utilizzo delle piazzole n. 20, n. 21, n. 31, n. 32, n. 33, n. 37, considerando invece compatibili, con le esigenze di conservazione dei siti Rete Natura 2000 interessati, le altre piazzole proposte dettando per le stesse specifiche limitazioni di utilizzo.

Tutto ciò premesso, il presente parere viene espresso ai sensi dell'art. 43 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che recepisce i disposti della normativa sulla Valutazione d'Incidenza, articolo 5 del D.P.R. 357/97, "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", nonché ai sensi della D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016.

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la l.r. 2 del 26 gennaio 2009 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna";

Visto l'articolo 5 del DPR 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Vista la D.G.R. n. 54-7409 del 7/04/2014 "L.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" art. 40 - Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" modificata con le DGR 22-368 del 29/09/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR n. 24-2976 del 29/02/2016;

Viste le D.G.R. n. 7-4703 del 27/02/2017 e D.G.R. n. 21-4635 del 06/02/2017 relative "Misure di conservazione sito specifiche" relative rispettivamente alla ZSC IT 1140004 ed alla ZSC/ZPS IT 1140016;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento al proponente del 15 novembre 2017 prot. n. 27183/A16.01.A, che indica come termine di conclusione del procedimento il 4 gennaio 2017;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

determina

1. di esprimere giudizio positivo di valutazione d'incidenza, con validità per le stagioni invernali nel periodo 2017/2020, rispetto alla proposta di individuazione delle piazzole ad utilizzo eliski di decollo ed atterraggio di seguito elencate:

Decollo

- n. 2 - Frua
- n. 3 – Ponte

Atterraggio

- A - Area Sabbioni - piazzole n. 5, n. 6, n. 7, n. 8, n. 11, n. 38, n. 39, n. 40
- A1 – Corridoio Pian dei Camosci – piazzola n. 30
- B – Area Lago Vannino – piazzole n. 35, n. 36, n. 43, n. 44, n. 45, n. 46
- E – Area Lago Nero – piazzole n. 34, n. 41 e n. 42

a condizione che vengano rispettati, per quanto inerenti l'utilizzo in oggetto, i disposti della DGR 54-7409 del 7/04/2014 “L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità” art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione” così come modificata con le DGR 22-368 del 29/9/2014, DGR 17-2814 del 18/01/2016 e DGR 24-2976 del 29/2/2016, nonché le DGR n. 7-4703 del 27/02/2017 e DGR n. 21-4635 del 06/02/2017 relative “Misure di conservazione sito specifiche” relative ai siti interessati, che si intendono qui integralmente richiamate;

2. di non assentire, per le motivazioni espresse in premessa, all'individuazione ed all'utilizzo, in relazione all'attività di eliski delle piazzole di decollo ed atterraggio per discesa e recupero di seguito elencate:

Decollo

- n. 1 – Riale

Atterraggio

- B – Area Lago Vannino – piazzola n. 37
- B1 – Corridoio passo del Nefelgiù – piazzola n. 33
- B2 – Corridoio Vannino – piazzola n. 21
- C – Area Bruni Morasco – piazzola n. 20
- D1 – Area Frua – piazzola n. 31
- D2 – Area sotto Frua – piazzola n. 32

3. di stabilire, al fine di garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente dei siti Rete Natura 2000 interessati dalle piazzole individuate, l'obbligatorio rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) decolli ed atterraggi sono concessi nel periodo tra il 1 dicembre e la fine di febbraio tra le ore 9 e le ore 15 e non dovranno avvenire nelle giornate festive, domeniche comprese, anche nel rispetto dell'art. 28 bis, comma 6, lettera d) fatte salve limitazioni per specifiche piazzole dettagliate nei punti a seguire;

- b) quotidianamente l'attività di eliski può riguardare piazzole di una sola delle aree omogenee/corridoi individuati (comprese le eventuali sotto-aree o i corridoi identificati con la stessa lettera della corrispondente area omogenea);
 - c) l'utilizzo delle piazzole di decollo n. 2 "Frua" potrà avvenire limitatamente al periodo che va dal 1 dicembre al 31 gennaio; a partire dal 1 febbraio, e fino a chiusura dell'attività di fine febbraio, le partenze dell'elicottero dovranno avvenire esclusivamente dalla piazzola n. 3 "Ponte";
 - d) ad esclusione delle piazzole indicate nel successivo punto e) l'utilizzo delle piazzole di atterraggio nelle aree omogenee A "Area Sabbioni", B "Lago Vannino" ed E "Area Lago Nero" è consentito per un massimo di 10 giorni al mese, mentre l'utilizzo della piazzola n. 30, nell'area A1 "Corridoio Pian dei Camosci", è consentito per un massimo di 5 giorni al mese;
 - e) l'utilizzo delle piazzole di atterraggio nell'area A "Area Sabbioni" n. 5 e B "Area Lago Vannino" n. 43, n. 44, n. 45, vista la loro vicinanza con il confine del Parco, dovranno essere utilizzate con la limitazione di non più di 2 atterraggi per ognuna delle piazzole nell'arco della giornata e per un massimo di 8 giorni al mese;
4. di richiedere all'Unione Montana Alta Ossola di recepire, ai sensi dei commi 2, 3, 4 dell'art. 28 bis e per gli effetti del comma 10, art. 43 l.r. 19/2009, le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 del presente provvedimento;
5. di rammentare che l'esercizio dell'attività di eliski, così come definito dall'art. 28 bis comma 5 "*il volo in zone di montagna finalizzato all'esercizio dell'attività di trasporto di sciatori con elicottero e di discesa fuoripista degli sciatori trasportati*", è subordinata all'espletamento della procedura di V.I. che sarà svolta sulla scorta della documentazione trasmessa con nota prot. 21595 del 20 settembre 2017 dalla Scuola di Sci di Formazza e che sarà espressa con provvedimento separato;
6. di rammentare che le risultanze del presente provvedimento dovranno essere recepite nell'ambito della convenzione di cui ai commi 5 e 6, art. 28 bis della l.r. 2/2009, in caso di esito positivo della V.I. di cui al precedente punto 5;
7. di stabilire che, qualora pervenga dall'Unione Montana Alta Ossola la documentazione utile alla V.I. relativa alle piazzole dedicate ad usi diversi dall'eliski, questa verrà condotta anche alla luce delle risultanze del provvedimento testé adottato in ossequio al concetto di "*incidenza complessiva*".

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 commi 15 e 16 della l.r. 19/2009 e delle sanzioni di cui al comma 9 bis e 9 ter dell'art. 35 della l.r. 2/2009 e sm.i..

Il presente atto non esime il soggetto destinatario dall'acquisizione di eventuali pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'attività in oggetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente del Settore
(Vincenzo Maria MOLINARI)